STATUT0

DELLA

SOCIETÀ DEI CANOTTIERI

DALMAZIA66

Società dei Canottieri "DALMAZIA".

STATUTO.

I. Nome, sede, scopo, costituzione, rinnovazione e distintivi della Società.

§. 1.

La Società porta il nome di Società dei Canottieri "Dalmazia". La sua sede è in Zara.

§ 2.

Scopo della Società è quello di offrire alla gioventù l'opportunità e tutti i varî mezzi necessarî a sviluppare le forze fisiche ed agilità corporali, nonchè l'esercizio a remo ed a vela come pure quello di procurare ai proprî Soci degli adattati e svariati trattenimenti.

La Società s'intenderà costituita tostochè avrà raggiunto il numero di 24 (ventiquatro) soci fondatori.

A seconda dello sviluppo numerico dei soci attivi, la Società potrà rinnovarsi e ricostituirsi sopra altre basi.

§ 3.

A tale effetto la Società si procurerà:

a) dei locali comodi ed adattati da poter essere frequentati dai Soci ed Allievi nelle ore che saranno stabilite e pubblicate dalla Presidenza;

b) gli attrezzi, apparati, imbarcazioni, nonchè tutto il materiale conveniente allo scopo dell'Asso-

ciazione:

c) compatibilmente coi proprì mezzi economici i

relativi maestri;

d) di offrire ad epoche fisse come anche occasionalmente balli, trattenimenti di prosa e canto, gare, regate, frescate, gite di piacere ed altre feste;

e) incoraggiare e promuovere l'istruzione mediante premî e diplomi da conferirsi a coloro che si

distinguessero ne' varî esercizî.

§ 4.

La bandiera sociale è un orifiamma recante in campo bleù oscuro l'iscrizione "Dalmazia" a letlere d'oro (Vedi Tipo A del disegno allegato).

La divisa sociale si compone:

I. Per le cariche sociali.

- a) Stagione d'inverno.
- b) Stagione d'estate.
- (v. Tipo B del disegno alleg.)
- (v. Tipo C del disegno alleg.)
- 1. Bonetto a la marinaja di panno bleù oscuro.
- 1. Capello di paglia giallo cor le ali rivolte

Sul vertice del medesimo un ciuffo giallo in seta.

Sul frontale del beretto fascia gialla con infrascritto "Dalmazia" in bleù oscuro.

2. Blusa alla marinaja in panno bleù oscuro aperta sul davanti in modo da lasciar scorgere la sottoposta maglia da canottiere in tessuto di lana a strisce gialle e celeste chiaro. La blusa viene chiusa a petto incrociato con doppia bottoniera in metallo dorato con collare a ribalta in seta celeste chiara con ancòra dorata a ciascun angolo delle due estremità e filetto circolare dorato. Sul davanti della blusa fra la bottoniera un'ancòra semplice in ricamo di seta gialla.

3. Fascia gialla di seta attortigliata in vita al disopra della blusa e pantaloni con quasta dorata pendente al fianco. all'insù. L'orlo delle ali viene incordellato con spighețta bleù oscura ed intorno alla cuba fissato un nastro pure bleù oscuro con infrascritto "Dalmazia" a lettere d'oro.

2. Blusa della forma identica a quella descritta ad 2 di contro però in tela bianca con identico collare in tela celeste chiara e sottoposta maglia da canottiere pure accennata di contro.

Bottoniera ed ancòra di contro.

3. Fascia come quella descritta ad 3 di contro.

- 4. Pantaloni di panno bleù oscuro.
- 5. Distintivi: Ai polsi della blusa nonchè in giro al collare della stessa semplice cordoncino dorato largo da 1 a 3 centimetri.

II. Per i Canottieri.

- a) Stagione d'inverno.
- (v. Tipo B del disegno alleg.)
- 1. Bonetto alla marinaja di panno bleù oscuro. Sul vertice del medesimo un ciuffo giallo di lana. Sul frontale del bonetto fascia gialla con infrascritto "Dalmazia" con lettere in bleù oscuro.
- 2. Blusa alla marinaja in panno bleù oscuro aperta sul davanti in modo da lasciar scorgere la sottoposta maglia da canottiere in tessuto di lana a striscie gialle e celeste chiaro. La blusa vien

- 4. Pantaloni di tela bianca.
- 5. Distintivi: Filetto dorato sul collare della blusa ed ai polsi mostra di velutto bleù oscuro con sovrapposto filetto d'oro nella larghezza indicata di contro.
 - b) Stagione d'estate.
- (v. Tipo C del disegno alleg.)
- 1. Cappello di paglia gialla con le ali rivolte all'insù. L'orlo delle ali viene incordellato con spighetto bleù oscuro ed intorno alla cuba fissato un nastro pure bleù oscuro con infrascritto "Dalmazia" in lettere gialle.
- 2. Blusa della forma identica a quella descritta ad 2 di contro però in tela bianca con identico collare a ribalta in tela celeste chiara e sottoposta maglia da cannottiere pure accennata di contro.

chiusa a petto incrociato con doppia bottoniera in metallo dorato con collare a ribalta in tela celeste chiara con ancòra gialla a ciascun angolo delle due estremità. Sul davanti della blusa fra la bottoniera un'ancòra semplice in ricamo giallo.

3. Fascia di lana gialla attortigliata in vita al di sopra della blusa e pantalloni con quasta pen-

dente al fianco.

4. Pantaloni di panno

bleù oscuro.

5. Distintivi: Ai polsi della blusa nonchè in giro al collare della stessa un semplice cordoncino giallo in lana largo un centimetro.

Bottoniera ed ancòra come di contro.

- 3. Fascia come quella descritta ad 3 di contro.
- 4. Pantaloni di tela bianca.
- 5. Distintivi: Filetto in lana gialla sul collare della blusa ed ai polsi mostra di panno bleù oscuro con sovraposti doppi filetti in lana gialla larghi un centimetro e distanti l'uno dall'altro pure un centimetro.

II. Patrimonio della Società.

§ 5.

Il Patrimonio della Società è costituito dagli attrezzi, apparati, mobiliari, materiali imbarcazioni a remo ed a vela da essa acquistati, o ad essa donati, nonchè dal sopravvanzo del reddito sociale alla fine d'ogni anno.

III. Redditi della Società.

§ 6.

Il reddito della Società viene formato da:

a) Tasse d'ingresso;

b) Contributi ordinarj de Soci;

c) Contributi volontarj;

d) Regali.

IV. Ammissione dei Soci.

\$ 7.

La società si compone di Soci Onorari e di Soci attivi.

§ 8.

A Soci onorari possono esser eletti quei soci o quelle persone domiciliate a Zara od altrove i quali si resero benemeriti della Società.

La scelta ne spetta all' Assemblea generale dietro

proposta motivata della Presidenza.

I soci onorari non sono tenuti ad alcun versamento in danaro ed hanno il diritto di partecipazione a tutti i divertimenti e feste sociali, non così però alle sedute in genere ed agli esercizi a remo ed a vela. Essi non possono venir eletti ad alcuna carica sociale.

Resta libero ad ogni socio onorario d'inscriversi come socio attivo conservando però sempre il

carattere di socio onorario.

\$ 9.

I soci attivi si dividono in tre categorie, cioè: a) in soci fondatori, b) soci transitori, c) soci allievi.

§ 10.

Per soci fondatori intendonsi quelli che s'inscrivono obbligandosi al pagamento di un canone mensile di fiorini uno (1) V. A. nonchè al versamento di una tassa d'ingresso di fiorini due (2) V. A.

\$ 11.

Per soci transitori intendonsi coloro i quali s'inscrivono coll'obbligo del pagamento d'un canone mensile di soldi *cinquanta* (50) V. A. ed al versamento d'una tassa d'ingresso di fiorini *uno* (1) V. A.

\$ 12.

Soci allievi saranno eonsiderati infine tutti coloro minori d'età (vale a dire dell'età tra i 12 ed i 16 anni) i quali dai loro genitori o tutori saranno inscritti come tali coll'obbligo al pagamento d'un canone mensile di soldi venti (20) V. A.; premesso che i genitori o tutori stessi sieno già inscritti in qualità di soci fondatori transitori.

Possono del resto minorenni venir inscritti dai loro genitori o tutori anche tanto nella categoria dei soci fondatori quanto in quella dei transitori semprechè però abbiano raggiunta almeno l'età di sedici anni.

§ 13.

Nessun socio attivo può appartenere come tale ad altre società o club di scopo identico a quello della società dei canottieri "Dalmazia."

§ 14.

Chi desidera associarsi si fa proporre in iscritto alla Presidenza da un socio fondatore o transitore.

Le proposte devono contenere: il nome, l'oc-

cupazione ed indirizzo dell'aspirante.

La Presidenza sia con circolare od altro mezzo più adatto avviserà i soci fondatori sulle proposte d'ammissione insinuate, affinchè chi ritenesse di poter fare delle obbiezioni fondate sull'ammissione dell'aspirante, le comunichi alla Presidenza.

Scorsi tre giorni dopo tale avviso la Presidenza convocherà il consiglio d'ammissione (§§ 30, 31) il quale giudica sull'ammissione dell'aspirante proposto.

In caso di ammissione la partecipazione ne verrà fatta direttamente al proposto ed in caso contrario la Presidenza ne darà avviso al socio proponente.

V. Diritti ed obblighi dei Soci.

§ 15.

Tutti i soci hanno indistintamente i seguenti diritti:

a) di partecipare colle loro famiglie a tutti gli esercizi e feste sociali sotto le modalità e condizioni che saranno stabilite dalla Presidenza.

b) di vestire la divisa sociale che è stabilita dal § 4.

§ 16.

I soli soci fondatori hanno diritto d'intervenire ai Congressi ordinarî (§ 36) e straordinari (§ 37).

Alle Assemblee generali (§ 38) partecipano tanto i soci fondatori quanto i transitori.

§ 17.

Il patrimonio sociale appartiene di diritto a tutti i soci fondatori e transitori inscritti almeno da un anno nella società e precisamente in modo che individualmente ai soci fondatori spetta il doppio della quota attribuibile ai soci transitori.

§ 18.

Ogni socio tanto fondatore che transitore che cessa di far parte della Società — qualunque ne sia il motivo — perde tutti i diritti sulla proprietà della stessa.

§ 19.

L'anno sociale comincia col 1 gennajo e termina col 31 decembre.

L'associazione è obbligatoria per tutte le categorie dei soci attivi per un anno sociale intero.

Chi intende cessare dall'associazione deve dare la disdetta con lettera alla Presidenza almeno tre mesi prima dell'espiro dell'anno sociale, in caso diverso il socio resta vincolato per un altro anno, per modo che chi si aggrega alla società nel corso dell'anno, sia tenuto ad appartenervi per tutto intero il successivo anno sociale.

VI. Esclusione dei Soci.

\$ 20.

Il socio che restasse moroso alla scadenza di una sola rata, verrà dopo scorso un mese dalla detta scadenza e previa ammonizione per lettera dalla Pre-

sidenza, cancellato dal ruolo sociale.

Il socio perciò allontanato sarà tenuto non solo alla rifusione della rata insoluta ma anche delle altre rate sino all'espiro del termine per il quale si obbligò di appartenere alla Società restando a questa impregiudicatamente riservata ogni azione civile ed esecutiva in confronto di un tale socio.

\$ 21.

Ogni socio che contravvenga in modo grave sia alle disposizioni del presente statuto, sia a quelle che vengono emesse dalla Presidenza entro i limiti delle proprie incombenze, nonchè in esecuzione alle sociali deliberazioni, oppure che serbi un contegno contrario al decoro della Società o manifestamente ostile ai suoi intenti potrà venir escluso dalla medesima.

L'esclusione può venir proposta dal Presidente a voce o da almeno quattro soci per iscritto coll'indicazione del motivo. Essa viene decretata dal prossimo Congresso straordinario a maggioranza di voti, eccettuati i casi d'urgenza contemplati dall'ultimo

capoverso del § 25.

§ 22.

Il socio allontanato (§ 20) potrà venir riproposto a sensi del § 14, appena dopo di aver ottemperato alle prescrizioni contenute nel secondo capoverso del § 20.

Un socio escluso (§ 21) non potrà più venir

riproposto.

VII. Della Presidenza.

§ 23.

La Direzione della Società è affidata alla Presidenza la quale è composta di:

un Presidente, — un vicepresidente. " segretario, — " cassiere,

un segretario sostituto.

Questi funzionari vengono eletti dal Congresso ordinario per scrutinio segreto a maggioranza assoluta di voti e rimangono in carica per l'intero anno sociale. I membri della Presidenza possono venir rieletti.

Il sottoscritto Comitato promotore farà le veci della Presidenza fino alla fine del corrente anno 1885. Negli ultimi giorni di decembre egli convocherà il congresso ordinario per l'elezione della Presidenza da costituirsi come sopra la quale entrerà in carica col 1 gennajo 1886.

\$ 24.

Le cariche della Presidenza che nel corso dell'anno si rendessero vacanti per morte, partenza jorinunzia saranno rimpiazzate pel tempo che rimane. sino all'espiro dell'anno sociale in corso, medianteelezione suppletoria al Congresso straordinario, che sarà da convocarsi entro 15 giorni dopo verificatasi, la vacanza.

§ 25.

La Presidenza rappresenta legalmente la società rimpetto alle Autorità ed ai terzi.

Essa amministra i fondi sociali, delibera in tutti gli oggetti d'interesse sociale, tranne in quelli riservati al Congresso ordinario e straordinario ed all'Assemblea Generale (§§ 35, 36 37) e dà esecuzione indistintamente a tutti i deliberati.

La Presidenza dietro propria responsabilità può emettere in casi urgenti deliberazioni che ritenesse convenienti al benessere e decoro della Società, sempre però coll'obbligo di motivare il proprio operato alla Società nel prossimo Congresso straordinario al fine di ottenerne l'approvazione.

§ 26.

La Presidenza si riunisce in sedute direttoriali riservate a seconda del bisogno, essa stabilisce, convoca il Consiglio d'ammissione, i Congressi nonchè le Assemblee generali e presiede ai medesimi.

Una seduta direttoriale della Presidenza non è valida se non vi prendon parte almeno tre Membri della stessa compreso il Presidente o Vicepresidente.

Le deliberazioni direttoriali della Presidenza saranno prese in via sommaria o verbale. Le rispettive decisioni si prenderanno a maggioranza di voti.

Deliberazioni emesse in casi d'urgenza a sensi del § 25 devono esser prese in pleno e ad unanimità di voti.

§ 27.

Alla Presidenza incombe il regolare andamento della gestione economica della Società.

A norma dello Statuto essa provvede:

a) alla convocazione dei Congressi ordinarî e straordinarî, delle Assemblee generali e del Consiglio d'ammissione:

b) emette tutte le disposizioni interne riguardo al-

l'istruzione, gli esercizî e feste sociali;

c) dispone la diramazione d'inviti alle feste sociali la quale resta limitata ai soli forestieri di passaggio per la nostra città;

d) amministra tutti gli affari sociali;

e) provvede all'acquisto di mobili, attrezzi, imbarcazioni, utensili ed altri;

f) dirige e sorveglia l'andamento dell'istruzione e

degli esercizî;

g) invigila sul contegno de' soci, degli allievi, mae-

stri e loro assistenti;

h) predispone i trattenimenti sociali e ne affida eventualmente la direzione ad appositi comitati da essa allo scopo scelti fra i soci;

i) sceglie e propone al congresso straordinario la

nomina del Capocanottiere;

k) sceglie e nomina i maestri ed il personale di servizio e può licenziarli quandochè non corrispondano:

 propone al congresso straordinario l'esclusione dei soci che contravvengono allo Statuto a sensi del

§ 21;

m) dispone l'esclusione di singoli soci nei casi d'urgenza previsti dal § 25 motivando il suo operato al prossimo Congresso straordinario:

n) ha cura infine che tutte le prescrizioni dello Sta-

tuto sieno scrupolosamente osservate.

§ 28.

Tutti gli atti obbligatori per la Società devono essere firmati almeno da tre membri componenti la Presidenza compreso il Presidente o Vicepresidente. Per gli atti correnti basterà la firma del Presidente o Vicepresidente e quella del segretario o suo so-

Per le quietanze del canone mensile basta la firma del Cassiere.

§ 29.

Il Presidente presiede alle sedute direttoriali, a quelle del Consiglio d'ammissione, alle tornate dei Congressi ordinarî e straordinarî nonchè a quelle delle Assemblee generali, ne dirige l'andamento e le discussioni secondo le vigenti leggi e le norme parlamentari ed ha voto derimente.

In sua assenza funge il Vicepresidente.

Il segretario ha l'incarico di redigere i protocolli delle sedute, far conoscere ai soci le eventuali deliberazioni della Presidenza; gli spetta inoltre la tenitura della corrispondenza sociale, la custodia dell'archivio, l'evidenza dell'inventario del patrimonio sociale ed è a disposizione del Presidente per quanto concerne tutti gli affari economici amministrativi della Società.

Al Cassiere incombe l'incasso mensile de canoni, il quittanzare gl'incassi effettuati, l'eseguire i pagamenti che verranno concretati dalla Presidenza. Gl'incombe pure la tenitura de relativi registri e l'obbligo di prevenire la Presidenza dei soci morosi per gli effetti del § 20, come anche la compilazione dell'annuo preventivo e consuntivo nonchè del Rendiconto finale. Quest'ultimo dovrà venir esposto per otto giorni consecutivi nei locali sociali entro la prima metà del mese di gennajo a libera ispezione dei soci e poscia la Presidenza lo porterà all'ordine del giorno nel più prossimo Congresso straordinario affinchè sia discusso ed approvato.

VIII. Del Consiglio d'ammissione.

§ 30.

Al Consiglio d'ammissione è affidata la decisione sull'ammissione di coloro che aspirano a far parte della Società e che vengono proposti dai soci attivi.

Esso è composto dalla Presidenza rinforzata da altri sei consiglieri i quali vengono eletti dal congresso ordinario e rimangono in carica per l'intero anno sociale.

§ 31.

Il Consiglio d'ammissione si riunisce a norma del bisogno e dietro invito della Presidenza.

Una seduta del Consiglio d'ammissione è valida soltanto quandocchè vi prendano parte almeno sette membri appartenenti allo stesso compreso il Presi-

dente o Vicepresidente.

Le decisioni del Consiglio d'ammissione devono essere prese per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti e sono inappellabili.

IX. Del Capo-Canottiere.

§ 32.

La Presidenza sceglie e propone al Congresso straordinario la nomina del Capo-Canottiere. Esso rimane in carica per la durata della Presidenza. In caso di dimissione del Capo-Canottiere o vacanza della carica per qualsiasi motivo, la Presidenza passerà immediatamente alla scelta e proposta d'elezione d'un successore.

La carica di Capo-Canottiere non può venir co-

perta da alcun membro della Presidenza.

§ 33.

Il Capo-Canottiere sotto propria responsabilità sceglie di volta in volta i suoi sostituti a seconda del numero dei canotti impegnati o per la scuola o per le regate, ed ha sopratutto cura che agli esercizì a remo ed a vela non partecipino che soltanto quei soci ed allievi che gli consta essere esercitati nel nuoto.

§ 34.

Sarà obbligo del Capo-Canottiere e suoi sostituti d'istruire i soci ed allievi negli esercizì a remo ed a vela e spetta loro la sorveglianza dell'ordine a bordo.

Tanto il Capo-Canottiere che i suoi sostituti sono obbligati di far osservare tutte le prescrizioni che riguardo agli esercizî verranno emesse dalla Presidenza.

Di ogni danno che avvenisse durante gli esercizi e le gite alle imbarcazioni e relativi ormeggi sarà responsabile il Capo-Canottiere od i sostituti che ne facessero le veci.

§ 35.

Il Capo-Canottiere ed i suoi sostituti hanno diritto di piena obbedienza ai loro ordini a bordo.

I casi di contravvenzioni, disobbedienza, ed insubordinazione verranno immediatamente partecipati alla Presidenza la quale prenderà in proposito le opportune deliberazioni a norma dello Statuto.

X. Del Congresso ordinario, straordinario e delle Assemblee generali.

1. Congresso ordinario.

§ 36.

L'azienda amministrativa si chiude col 31 decembre.

Entro la seconda metà del mese di decembre verrà convocato il Congresso ordinario dei soci fondatori.

Scopo del Congresso ordinario sarà:

a) la nomina della Presidenza:

- b) l'elezione di sei membri del Consiglio d'ammissione:
- c) discussione di eventuali cambiamenti dello Statuto sociale.

2. Congresso straordinario.

§ 37.

Un congresso straordinario dei soci fondatori sarà convocato per le seguenti deliberazioni:

 a) approvazione del bilancio del precedente anno sociale e dell'operato della cessata Presidenza;

b) nomina del Capo-Canottiere proposto dalla Presidenza, nonchè di tutte quelle cariche che nel corso dell'anno sociale si rendessero vacanti per morte, partenza o rinunzia;

c) per l'acquisto e vendita di beni stabili;

d) per scelta, locazione e conduzione di luoghi stabili per un'epoca superiore ad un'anno.

e) per l'esclusione dei soci nei casi contemplati dal § 21 ed approvazione di eventuali esclusioni disposte dalla Presidenza nei casi d'urgenza prevvisti dal § 25.

3. Assemblea generale.

§ 38.

In ogni tempo può essere convocata l'Assemblea generale dalla Presidenza per le seguenti deliberazioni:

a) Elezioni di soci onorarî a sensi del § 8:

b) Scioglimento volontario della Società;

c) Conseguenti mcdalità per la realizzazione del patrimonio sociale.

§ 39.

Verrà convocato un congresso straordinario od un'Assemblea generale ogni qual volta la Presidenza lo ritenesse necessario, oppure qualora la metà dei Soci aventi diritto a voto lo chiedessero per iscritto indicandone lo scopo.

§ 40.

La convocazione de' congressi e dell' Assemblee segue mediante circolare d'invito la quale deve contenere l'indicazione del giorno ed ora fissata per la seduta, nonchè gli oggetti da pertrattarsi ed essere intimata ai relativi soci almeno tre giorni prima di quello fissato per la convocazione.

§ 41.

Tanto il congresso ordinario che straordinario quanto l'Assemblea generale — eccettuato il caso contemplato dal § 48 — sono valide nel caso che sieno presenti almeno un terzo dei soci aventi diritto di partecipazione; non essendo raggiunto questo numero, si convocherà una seconda seduta entro tre giorni e questa sarà valida qualunque sia il numero degl'intervenuti.

§ 42.

Le proposte che verranno deliberate per maggioranza assoluta di voti — (eccettuato il caso ex § 48) — fatto pure il calcolo del voto derimente del presidente o suo sostituto — saranno obbligatorie per tutti i soci, anche per quelli che non fossero intervenuti alla seduta.

§ 43.

La rilevazione dei voti segue nelle elezioni e

nomine per ischede e nelle altre circostanze per alzata e seduta.

Ogni altro modo di rilevazione dei voti è assolutamente vietato, segnatamente quello dell'acclamazione.

§ 44.

Di ogni deliberazione dei Congressi e dell'Assemblea generale viene tenuto protocollo il quale dovrà essere firmato dalla Presidenza e da due soci a tal uopo invitati dalla Presidenza.

Disposizioni generali.

§ 45.

Ogni socio si costituisce mallevadore per qualsiasi danno che egli arrecasse alla proprietà della Società. Il risarcimento da rifondersi alla cassa sociale sarà determinato dalla Presidenza.

§ 46.

Ogni controversia fra soci, nascente dal rapporto sociale sarà, con esclusione d'ogni altra via e segnatamente di quella giudiziaria, decisa inappellabilmente da due ed in caso di discrepanza da tre arbitri — il terzo arbitro verrà eletto dai due già nominati — scelti dalle parti in contesa dal novero dei soci attivi non implicati nella relativa controvversia.

Non potendo andare d'accordo sulla persona del terzo od omettendo una delle parti contendenti di eleggere il suo arbitro, la Presidenza s'incaricherà di nominarlo iu apposita seduta direttoriale.

La decisione degli arbitri verrà dalla Presidenza assunta a protocollo e conservata fra gli atti sociali.

§ 47.

In caso di scioglimento spontaneo della Società la liquidazione e realizzazione del patrimonio sociale resta affidata alla Presidenza allora in carica.

Nel caso di scioglimento della Società da parte della competente autorità saranno di norma le disposizioni del § 27 della Legge 15 Novembre 1867.

L'eventuale ricavo risultante dalla liquidazione e realizzazione del patrimonio sociale sarà — detratte tutte le passività — da ripartirsi fra i soci attivi nelle proporzioni stabilite dal § 17.

§ 48.

Lo scioglimento spontaneo della Società può venir effettuato sopra proposta di almeno tre quarti dei soci fondatori e transitori e portata che sia tale decisione in Assemblea generale deve ottenere l'adesione di almeno tre quarti dei soci presenti.

§ 49.

Ogni socio attivo, al suo entrare nella Società deve riconoscere questo Statuto e dichiararsi pienamente d'accordo colle disposizioni dello stesso, ap-

ponendo la propria firma sopra apposito esemplare destinato a questo scopo.

Zara, 21 Agosto 1885.

Giuseppe Perlini

Simeone Rougier
Giuseppe Ceolin
D.r Giovanni Persicalli
D.r Natale Krekich
Nicolò de Stermich
Natale Piasevoli

+ Antonio Tremoli

Vincenzo Defranceschi
D.r Giorgio Nakich
Giuseppe Tomicich
Pietro Gligo
Giuseppe Cav. Sabalich
S. Salghetti Drioli
Remigio de Trigari

N.º 19265

Si conferma a sensi della Legge sulle associazioni dei 15 Novembre 1867 che la Società esiste in base a questi statuti.

Dall'I. R. Luogotenenza

Zara, 27 Ottobre 1885.

Per l'I. R. Luogotcuente **PAVICH** m. p.

L. S.